



CITTÀ DI MESSINA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 415

del 10/06/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SULLE MISURE COMPENSATIVE FINANZIARIE APPLICATE AGLI INTERVENTI IN AREA Z.P.S. DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 155 DEL 30/03/2023 PER LE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CASO EU PILOT 6730/14/ENVI – STUDIO PER L'ELABORAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLA DECISIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELLA CITTÀ DI MESSINA PER LA RISOLUZIONE DEL CASO EU PILOT 6730/14/ENVI.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno, alle ore 14:45 e seguenti, nella sala delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

		Carica	Presenza
1	BASILE FEDERICO	Sindaco	
2	MONDELLO SALVATORE	Assessore	X
3	FINOCCHIARO MASSIMO	Assessore	X
4	CARUSO VINCENZO	Assessore	X
5	CAMINITI FRANCESCO	Assessore	X
6	CALAFIORE ALESSANDRA	Assessore	X
7	CANNATA LETTERIA	Assessore	X
8	CICALA ROBERTO	Assessore	X
9	MINUTOLI MASSIMILIANO	Assessore	X
10	CARRERI ANTONINO	Assessore	X

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art 189 dell'O.R.EE.LL. Il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Carrubba .

PREMESSO:

CHE il territorio comunale ricade in gran parte in zona Z.P.S. (cod. ITA030042) denominata “*Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci Antennamare e Area Marina della Stretto di Messina*”, e contiene le aree Z.S.C Capo Peloro – Laghi di Ganzirri (Cod. ITA 030008) che è allo stesso tempo Riserva Naturale Orientata e Z.S.C. Dorsale Curcuraci Antennamare (Cod. ITA 030011);

CHE l’art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 e ss.mm.ii. prevede, per la realizzazione di interventi ricadenti in zone SIC e ZPS, uno studio per individuare e valutare gli effetti che l’intervento può avere sul sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

CHE l’art. 1 comma 1 della L.R. 8 Maggio 2007 n° 13 dispone che “*le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n°357 e ss.mm.ii, sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS*”;

VISTO il Caso EU Pilot 6730/14/ENVI – Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - avviato dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 30/03/2023 avente per oggetto “*Problematiche connesse all’EUPILOT 6730/ENVI/14 – studio per l’elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui siti della Rete Natura 2000 della città di Messina per la risoluzione del caso EUPILOT 6730/2014/ENVI*”; *Definizione delle direttive da applicare nelle more dell’aggiornamento del Regolamento Edilizio e/o PUG, in attuazione delle prescrizioni impartite dalla CTS regionale nel verbale n. 7 del 14.01.2022; Determinazione delle misure compensative finanziarie a carico dei soggetti proponenti interventi in area ZPS che devono essere versate a favore dell’Amministrazione Comunale per l’attivazione e l’attuazione degli interventi di compensazione.*”;

VISTO che la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155/2023 prevede al punto 8 “*di adottare i criteri di cui all’allegato 1 a supporto delle valutazioni della sostenibilità ambientale degli interventi previsti, al fine di favorire soluzioni atte ad evitare o minimizzare gli impatti sulle componenti suolo ed habitat definendo, per gli impatti significativi, opportune modalità di compensazione che abbiano caratteristiche di congruità, proporzionalità e ragionevolezza, tali da garantire un miglioramento della qualità ambientale ed ecologica, senza pregiudicare la sostenibilità economica dell’intervento [...] nonché dei criteri per la monetizzazione delle compensazioni ai fini della quantificazione del relativo contributo che deve intendersi aggiuntivo rispetto agli oneri concessori*”;

VISTO che l’Allegato 1 della suddetta Deliberazione C.C. n. 155/2023 prevede gli importi a compensazione secondo la casistica degli interventi da realizzare su aree ricadenti all’interno dello Studio EU Pilot, per i quali sono previste opere e/o oneri di compensazione ecologica in caso di consumo, trasformazione, alterazione, irreversibili e/o reversibili, del suolo naturale, come da tabella che di seguito si riporta:

Da suolo non consumato a consumato in maniera permanente	Da suolo non consumato a consumato in maniera reversibile	Da suolo consumato in maniera reversibile a consumato in maniera permanente
A	B	C
44,54 €/mq	26,30 €/mq	18,24 €/mq

CONSIDERATO che la predetta tabella non esplicita differenze, nei criteri di compensazione di cui al caso

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

B, tra gli interventi a carattere temporaneo (cioè di durata non superiore a centottanta giorni secondo la definizione di temporaneità di cui al D. P. R. n. 380/2001 all'art. 6, lett. e-bis, così come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c, della Legge n. 120 del 2020, come riportato specificatamente al punto successivo) e gli altri interventi che non hanno le stesse caratteristiche di temporaneità;

CONSIDERATO che il carattere di temporaneità, come sopra menzionato, è definito dal D. P. R. n. 380/2001 all'art. 6, lett. e-bis), così come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), della Legge n. 120 del 2020 di seguito riportato: *“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”*;

RITENUTO opportuno stabilire, data la trascurabile incidenza della temporanea trasformazione di suolo, che il pagamento degli oneri di compensazione per gli interventi con consumo di suolo reversibile e a carattere temporaneo di durata inferiore o uguale a 180 (centottanta) giorni consecutivi e realizzate con strutture amovibili e smontabili (che saranno dunque rimosse entro la fine del periodo autorizzato con ripristino delle aree naturali alle condizioni precedenti all'intervento), è determinato in funzione della durata dell'occupazione in giorni, secondo la seguente formula:

$$T(\text{gg}) = 0,10 \times \text{gg}^{0,8} \quad \text{gg} \leq 180$$

dove:

- **T(gg)** è la tariffa in euro per metro quadrato;
- **gg** è la durata dell'occupazione, espressa in giorni interi (inferiore o uguale a 180).

Per occupazioni di durata superiore a 180 giorni consecutivi, la tariffa massima applicabile è pari a euro 26,30 per metro quadrato, indipendentemente dalla durata eccedente.

L'importo totale corrisposto è onnicomprensivo per tutta la durata della validità del relativo provvedimento ambientale.

CONSIDERATO che la presente deliberazione, pur avendo riflessi diretti sul bilancio dell'Ente, ha rilevanza marginale sullo stesso, in quanto le somme corrispondenti alla compensazione in oggetto sono introitate sul capitolo 671/31 “EU PILOT – Oneri di Compensazione”, collegato al capitolo in uscita 23320/35 “EU PILOT” destinato per il finanziamento degli interventi omologhi e, come riportato nella delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 30/03/2023, vincolate *“ai fini del:*

- *Finanziamento delle attività poste in essere dal costituendo Osservatorio Ornitologico Permanente e dall'Ufficio di Monitoraggio Ambientale;*
- *acquisizione di aree all'interno della perimetrazione della ZPS;*
- *acquisizione di aree di compensazione (spazi inedificati rappresentati da un insieme di aree di frangia intercluse nel costruito, incolte, frammentarie se non in molti casi abbandonate);*
- *esecuzione di interventi di ricostruzione ecologica;*
- *esecuzione di interventi di manutenzione delle aree.”*

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI STABILIRE che per gli interventi con consumo di suolo reversibile e a carattere temporaneo di durata inferiore o uguale a 180 (centottanta) giorni e realizzati con strutture amovibili e smontabili (che saranno

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

dunque rimosse entro la fine del periodo autorizzato con ripristino delle aree naturali alle condizioni precedenti all'intervento) il pagamento degli oneri di compensazione di cui al caso B della relativa tabella dell'allegato 1 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155/2023 del 30/03/2023 è pari a 6,5 €/mq; l'importo totale corrisposto è onnicomprensivo per tutta la durata della validità del relativo provvedimento ambientale.

DI DARE ATTO che

1. la presente deliberazione ha riflessi diretti sul bilancio dell'Ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, necessita di parere di regolarità contabile. Si da atto inoltre che l'applicazione della presente deliberazione ha rilevanza comunque marginale sul bilancio, in quanto le somme corrispondenti alla compensazione in oggetto sono introitate sul capitolo 671/31 "EU PILOT" collegato al capitolo in uscita 23320/35 "EU PILOT" destinato esclusivamente per il finanziamento degli interventi omologhi di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 30/03/2023, come riportato in narrativa;
2. il presente provvedimento è stato istruito tenendo conto delle prescrizioni di cui alla L. n. 190/12 in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
3. che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Maurizio Sebbio – Servizio Valutazioni Ambientali;
4. che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta la regolarità amministrativa dell'atto;
5. che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013;
6. il presente atto deliberativo sarà pubblicato in versione integrale all'Albo Pretorio online per 30 giorni e sul sito web istituzionale del Comune di Messina nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione "Servizio Valutazioni Ambientali" e alla sezione "Atti Amministrativi Legge Regionale Siciliana n. 22/2008";
7. in estratto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 33/2013, come novellato dal D. lgs. n. 97/2016;

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso, entro 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il TAR o entro 120 giorni presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta n. 339 del 14/04/2025;
ritenuto dover provvedere in merito;
visto il parere favorevole espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità tecnica;
visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità contabile;
visto il vigente O.R.EE.LL.;
a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE

dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della l.r. 44/1991 e smi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ing. Salvatore Mondello

L'ASSESSORE ANZIANO
Vincenzo Caruso / ArubaPEC S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana Carrubba